MODIFICAZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUL FILATI DI FIBRE TESSILI

# Art. 5

L'ultimo comma dell'art. 4 ed il primo comma dell'art. 5 della legge 22 marzo 1951, n. 205, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "Qualora la ripresa della lavorazione avvenga prima del termine indicato nella denuncia, deve essere fatta pure comunicazione telegrafica o telefonica all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente non meno di dodici ore prima della ripresa stessa". "Durante le more per la stipulazione delle nuove convenzioni riguardanti i canoni annuali d'imposta posteriori all'inizio di ciascun esercizio finanziario, i fabbricanti sono tenuti a versare, entro le scadenze prescritte, le rate d'imposta calcolate in base ai canoni dell'annata precedente, salvo conguaglio".

Versione in vigore dal 13 ottobre 1961, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sul filati di fibre tessili |
| Estremi | Decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1961 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-dell-imposta-di-fabbricazione-sul-filati-di-fibre/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it